COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 12/04/2016

OGGETTO: **TARI - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER L'ANNO 2016.**

L'anno **2016**, addì **12** del mese di **aprile** alle ore **16:00,** nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ANGELO CAPALBO.

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
MACINI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
VANNINI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
LUISE SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
CALAMASSI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
BORGARELLI FULVIA	CONSIGLIERE	Presente
LEGNAIOLI CRISTIANA	CONSIGLIERE	Presente
BUCALOSSI MIRIANA	CONSIGLIERE	Presente
DE MARCO FILOMENA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NARDI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
RABAZZI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
BIANCUCCI KETI	CONSIGLIERE	Assente
GALGANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco ANDREUCCI LODOVICO e gli Assessori Comunali: BERTI FABIO, COTOLONI ANNA MARIA, MORETTI MICHELA, GALGANI ALBERTO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FILOMENA DE MARCO, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane

Anno: 2016

Numero: 185

OGGETTO

TARI - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco relazionare in merito al presente provvedimento, come da resoconto verbale depositato su supporto audio-video;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva di tale tassa;

RICHIAMATI gli artt. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 ed il comma 683 del sopra citato art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, il quale stabilisce *che " il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.";*

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge n. 2018 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI;

PRESO ATTO che, in assenza dei Regolamenti di attuazione di cui all'art. 14 comma 12 del DL 201/2011, si applica il DPR 158/99 , disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14 comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI – , quale capo III del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 59 del 31.07.2014, con deliberazione dello stesso organo n. 39 dell'8.06.2015, ed in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 12.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

PRESO ATTO che l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, con nota del 6 aprile 2016 prot. 1931, ha trasmesso il Piano Finanziario definito sulla scorta del corrispettivo del Servizio di Ambito 2016, approvato con Delibera Assembleare n. 5 del 24 marzo 2016 (o.d.g n. 6) e determinato secondo le modalità definite con la deliberazione assembleare n. 17 del 30 giugno 2014 e n. 8 dell'08.05.2015;

ACCERTATO il Piano Finanziario di cui sopra, come trasmesso dall'ATO Toscana Sud non è comprensivo anche delle componenti di costo sostenute dall'Amministrazione Comunale, quali: servizi opzionali, CARC e fondo svalutazione crediti, rientranti all'interno delle attività di cui al D.P.R. 158/99, in coerenza alla L. 147/2013, tutte voci inserite al fine dell'esatta quantificazione del Piano Finanziario 2016;

DATO ATTO che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2016 ammonta ad € 3.874.524,00, oltre il tributo provinciale di cui al comma 666 della Legge n. 147/2013 ed all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992;

RILEVATO che l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno ammonta ad € 3.829.600,00, sempre oltre tributo provinciale e determinato dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti di € 3.874.524,00 detratto il costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, rimborsato dallo Stato, pari ad € 17.424,00, le esenzioni nel limite massimo di € 27.500,00 finanziate con fondi propri di bilancio e non con i proventi della tassa;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.L. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

-dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti e' sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti e delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;

-le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti , così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

-le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità e qualità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.04.2016, resa immediatamente eseguibile, con la quale e' stato approvato il Piano Economico Finanziario, come sopra richiamato, per l'anno 2016;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto dei costi di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 del D.L.n. 248/2007 e delle esenzioni finanziate con fondi propri di bilancio, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal DPR 158/1999 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

CONSIDERATO che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, così come disposto dall'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997;

VISTO che il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.L. 267/2000, nonché il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2016 è stato differito, inizialmente al 31 marzo 2016 dal decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, successivamente al 30 aprile 2016 dal Decreto del 1 marzo 2016, ed è stato, altresì, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla Tassa sui Rifiuti TARI;

VISTO l'art. 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, in cui, si sostituisce il comma 13 bis del Decreto n. 201/2011 con la disposizione per cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 109 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (T.I.A), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n. 21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e succ. mod., è stata affidata al soggetto Gestore Unico individuato prima in Sienambiente Spa (fino a quasi tutto il 2013), e dopo in Sei Toscana S.r.l. che l'hanno esercitata su tutto il territorio comunale, ed ha compreso la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dalla normativa in materia, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, così come disciplinato dal Regolamento di cui alla normativa in materia e dal Contratto di servizio;

VISTA la ns. comunicazione prot. n. 19550 del 15.12.2014 e la successiva risposta di Sei Toscana Srl prot. n. 356 del 03.02.2015, con la quale questo Ente manifestava la volontà di gestire direttamente con proprio personale la parte amministrativa del front-office e back- office della TARI a far data dal 01.03.2015;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle esenzioni previste nel vigente regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011, quantificabile per l'anno 2016 in euro 27.500,00, è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 2.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe, le agevolazioni ed esenzioni per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2016, per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb gia' approvati per l'anno 2015, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componenti	K_a (v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158)	K_b
1 componente	0,86	1 (massimo)
2 componenti	0,94	1,6 (medio)
3 componenti	1,02	2 (medio)
4 componenti	1,10	2,2 (minimo)
5 componenti	1,17	2,9 (minimo)
6 o più componenti	1,23	3,4 (minimo)

RITENUTO opportuno determinare per l'anno 2016, per le utenze non domestiche, i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, sulla base del seguente schema:

Cat	Descrizione	kc di rif.		kd di rif.	
	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	medio	4,82	medio
2	Cinematografi e teatri	0,43	medio	3,93	medio
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	min	4,0	min
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	medio	7,12	medio
5	Stabilimenti balneari	0,56	medio	5,15	medio
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	medio	4,07	medio
7	Alberghi con ristorante	1,08	min	12,31	medio
7 B	Agriturismi e affittacamere con somm. pasti	1,08	min	9,95	min
8	Alberghi senza ristorante	1,02	medio	9,39	medio
8 A	Case vacanze, affitta camere senza somm. Pasti	0,85	min	7,8	min
8 B	Agriturismo senza somm. pasti	0,85	min.	7,8	min
9	Case di cura e riposo	1,18	medio	10,88	medio
10	Ospedali	1,26	medio	11,61	medio
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	medio	11,23	medio
12	Banche e istituti di credito	0,86	max	7,89	max
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	medio	9,86	medio
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2	medio	11,	medio

				03	
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,79	medio	7,28	medio
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	medio	12,27	medio
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	medio	9,66	medio
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	min	7,37	Medio*
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	min	8,91	Medio*
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	min	4,25	Medio*
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	min	5,02	Medio*
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	min	37,51	Medio**
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5	medio	32,2	medio
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	min	27,83	Medio**
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	medio	17,64	medio
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	medio	17,60	medio
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	min	38,90	min
28	Ipermercati di generi misti	1,73	medio	15,86	medio
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	medio	46,25	medio
30	Discoteche, night club	1,29	medio	11,82	medio

*Tale dato è il risultato della media aritmetica tra il valore medio stabilito sulla base del D.P.R.158/99 e il valore minimo previsto dal suddetto Decreto.

** Tale dato è il risultato della media aritmetica tra il K determinato nell'anno 2014 ed il valore minimo previsto dal suddetto decreto.

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell' artt. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile dell'Area 3 Gestione del Territorio e Servizi Tecnici e del Responsabile Area 4 dei Servizi Finanziari e gestione delle risorse umane in ordine alla regolarità' tecnica, attinente alla correttezza dell'azione amministrativa, nonché quello favorevole del Responsabile Area 4 dei Servizi Finanziari e Gestione risorse umane, in ordine alla regolarità contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 14 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, e votanti, lo stesso viene approvato all'unanimità;

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) di stabilire che il valore da prendere a riferimento per la determinazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del DPR n. 158/99, per l'anno 2016, ammonta ad Euro 3.829.600,00 (3.874.524,00 – 17.424,00 – 27.500,00) oltre il tributo provinciale al 5% ed e' stato determinato sulla base del Piano Economico Finanziario approvato da questo Consiglio Comunale con atto n. 26 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

3) di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti percentuali, in modo da non determinare variazioni rispetto alla ripartizione dell'esercizio 2015:

56,75% per le utenze domestiche;

43,25% per le utenze non domestiche;

4) di approvare per l'anno 2016, sulla base del Piano Finanziario, nonché dei coefficienti K come sopra riportati, le misure della tassa per le utenze sia domestiche che non domestiche, di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013, secondo il prospetto che si riporta sotto, non comprensivo del tributo provinciale, determinate sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TIPOLOGIA UNITA' ABITATIVA	€. FISSA x mq.	€.VARIABILE
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 1	1,38	44,72
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 2	1,51	71,55
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 3	1,64	89,43
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4	1,77	98,38
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 5	1,88	129,68
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 6	1,98	152,04
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 1	1,38	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 2	1,51	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 3	1,64	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 4	1,77	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 5	1,88	0,00
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 6	1,98	0,00

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE	€. FISSA x mq.	€. VARIAB.x mq.	€. TOTALE mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,83	1,10	3,93
Cinematografi e teatri	2,31	0,90	3,21
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,34	0,92	3,26
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,22	1,63	5,85
Stabilimenti balneari	3,05	1,18	4,23
Esposizioni, autosaloni	2,42	0,93	3,35
Alberghi con ristorante	5,88	2,82	8,70
Agriturismi con ristorante	5,88	2,28	8,16
Alberghi senza ristorante	5,55	2,15	7,70
Case vacanze, affitta camere,agriturismi senza ristorazione	4,62	1,79	6,41
Agriturismi senza ristorante	4,62	1,79	6,41
Case di cura e riposo	6,42	2,49	8,91
Ospedali	6,85	2,66	9,51
Uffici, agenzie , studi professionali	6,64	2,57	9,21
Banche e istituti di credito	4,68	1,81	6,49
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,82	2,26	8,08
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,53	2,53	9,06
Negozi particolari quali filateria, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	4,30	1,67	5,97
Banchi di mercato beni durevoli	7,26	2,81	10,07
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,71	2,21	7,92
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,03	1,69	5,72
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,73	2,04	6,77
Attività industriali con capannoni di produzione	1,74	0,97	2,71
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,34	1,15	3,49
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,68	8,59	26,27
Mense, birrerie, amburgherie	19,04	7,38	26,42
Bar, caffè, pasticceria	13,33	6,38	19,71
Supermercato, pane e pasta, macelleria,	10,42	4,04	14,46

salumi e formaggi, generi alimentari			
Plurilicenze alimentari e/o miste	10,42	4,03	14,45
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	23,01	8,91	31,92
Ipermercati di generi misti	9,38	3,63	13,01
Banchi di mercato generi alimentari	27,36	10,60	37,96
Discoteche, night club	6,99	2,71	9,70

5) di accordare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del **31 agosto 2016** per:

- i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad €. 5.000,00, riferita ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. A tale scopo e' necessario presentare apposita richiesta ai Servizi Finanziario di questo ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano ISEE uguale a zero, l'ammissibilità della domanda e' subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di competenza, che attesti che il soggetto ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione), e' richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. Il 30% delle certificazioni presentate, a campione e non, dopo controllo interno, potranno essere inviate alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli ed approfondimenti fiscali.

Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedono la disponibilita' del fondo previsto, l'ammontare del contributo verra' assegnato:

prioritariamente ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "persona handicappata in situazione di gravita'";

in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE piu' basso;

a parita' di indicatore ISEE sara' data la priorita' ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori a carico.

6) di determinare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti. La relativa spesa, quantificata in euro 30.000,00 viene coperta da specifico intervento di spesa nel bilancio comunale, come sotto meglio descritto;

7) di determinare la riduzione sulla quota variabile fino al 60% per le utenze non domestiche, di cui all'art. 24 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa, nel caso in cui il produttore dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di soggetti diversi dal Gestore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero stessa. Tale riduzione si applica sulla tassa annualmente dovuta, mediante agevolazione da concedersi per l'anno successivo, previa presentazione, entro il mese di febbraio, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero. La suddetta riduzione si applica sulla tariffa dovuta nel solo anno di richiesta, esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti;

8) di determinare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;

9) di determinare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita

documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;

10) di determinare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi autonomi di autocompostaggio o che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici – composter - mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui all'art. 23 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa. Tale riduzione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di ritiro del composter, o, comunque, a quello di presentazione della domanda di riduzione, previa verifica dell'effettivo utilizzo;

11) di determinare nella misura del 90% la riduzione sulla quota variabile per le utenze_domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;

12) di determinare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;

13) di determinare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

14) di determinare la riduzione sulla quota variabile , sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, nella misura del 60% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino;

15) di determinare la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, nella misura del 90% per le unità immobiliari non utilizzate;

16) di determinare la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;

17) di dare atto che in bilancio di previsione 2016 sono previste le risorse per le esenzioni ai seguenti interventi di spesa:

- €. 27.500,00 Cap. 782 "Sgravi e restituzione di proventi diversi" - per esenzioni dalla tariffa;

e di dare incarico al responsabile del servizio competente di provvedere al successivo impegno di spesa con apposito atto di determinazione;

18) di stabilire che la tassa venga versata dai contribuenti in due rate una in acconto, entro il 30.06.2016 ed una di saldo, del 50% ciascuna, con il saldo da versare entro il 31.12.2016;

19) di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal Consiglio Comunale con atto n. del 12.04.2016, tenuto conto, altresì, degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa rifiuti TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione dell'anno 2016;

20) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del

D.L.vo n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Siena nella misura del 5%;

21) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale tramite l'inserimento della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale;

22) con votazione separata ad esito invariato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO GENERALE
DDOTT.SSA FILOMENA DE MARCO	DOTT. ANGELO CAPALBO